Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1

6.2.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1 DELLA COMMISSIONE

del 1º dicembre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ([1]), in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, e l'articolo 89, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 103, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, nei rispettivi piani strategici della PAC, la Danimarca, la Francia e i Paesi Bassi hanno deciso di riesaminare la percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2026 trasferita alle dotazioni nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(2) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 103, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, nel suo piano strategico della PAC, la Slovacchia ha deciso di trasferire una percentuale della sua dotazione nell'ambito del FEASR per l'esercizio finanziario 2027 alla dotazione per i pagamenti diretti.

(3) A norma dell'articolo 88, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2115, nei rispettivi piani strategici della PAC, la Cechia, la Francia e la Slovacchia hanno deciso di riesaminare la percentuale delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti utilizzata per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, del medesimo regolamento per gli anni civili 2026 e 2027. Gli importi corrispondenti dovrebbero pertanto essere dedotti dalle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti.

(4) Al fine di rispecchiare tali decisioni, è necessario adattare le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale di cui all'allegato XI del medesimo regolamento.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115.

(6) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 a partire dal 1º gennaio 2026, in particolare per quanto riguarda i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si dovrebbe applicare a decorrere dal 1º gennaio 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:

(1) nell'allegato V, le righe relative a Cechia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia sono sostituite dalle seguenti:

Anno civile	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
«Cechia	823 533 615	823 533 615	823 533 615	804 039 932	846 787 297»
«Danimarca	806 313 404	817 524 179	814 937 077	720 879 884	862 367 277»
«Francia	6 736 440 037	6 718 840 037	6 710 740 037	6 806 340 037	7 257 300 537»
«Paesi Bassi	609 237 340	579 591 503	550 477 666	571 282 629	717 382 327»
«Slovacchia	394 892 166	397 751 933	400 605 131	445 252 732	403 010 501»

(2) nell'allegato IX, le righe relative a Cechia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia sono sostituite dalle seguenti:

Anno civile	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
«Cechia	823 533 615	823 533 615	823 533 615	804 039 932	846 787 297»
«Danimarca	806 313 404	817 524 179	814 937 077	720 879 884	862 367 277»
«Francia	6 736 440 037	6 718 840 037	6 710 740 037	6 806 340 037	7 257 300 537»
«Paesi Bassi	609 237 340	579 591 503	550 477 666	571 282 629	717 382 327»
«Slovacchia	399 892 166	402 751 933	405 605 131	450 252 732	403 010 501»

(3) nell'allegato XI, le righe relative a Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia e le righe «Totale UE-27» e «Totale» sono sostituite dalle seguenti:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027
«Danimarca	155 982 060	131 987 933	120 777 158	123 364 260	217 421 453	749 532 864»
«Francia	2 007 185 070	2 008 000 570	2 008 000 570	2 008 000 570	1 913 900 570	9 945 087 350»
«Paesi Bassi	180 985 369	181 413 356	211 059 193	240 173 030	219 368 067	1 032 999 015»
«Slovacchia	260 599 909	264 077 909	264 077 909	264 077 909	216 835 677	1 269 669 313»
«Totale UE-27	12 904 404 700	13 125 537 974	13 195 687 778	13 301 388 944	13 380 122 800	65 907 142 196»
«Totale	12 934 676 920	13 155 810 194	13 225 959 998	13 331 661 164	13 410 395 020	66 058 503 296»